



Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

COPIA

Data: 21/05/2012

CC N. 22

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODELLO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AI SENSI DELL'ART.4 COMMI DA 1 A 4 DEL DL 138/2011 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALL LEGGE 148/2011 E SSMMII

L'anno duemiladodici addì ventuno del mese di maggio alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal Sig. Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GASPARINI DANIELA		x	BERLINO GIUSEPPE	P.D.L.	x
GASPARINI ALESSANDRO	P.D.	x	SCAFFIDI FRANCESCO	P.D.L.	x
RONCHI ANDREA	P.D.	x	CESARANO CIRO	P.D.L.	x
MARSIGLIA FRANCO	P.D.	x	DI LAURO ANGELO	P.D.L.	x
CATANIA ANDREA	P.D.	x	MALAVOLTA RICCARDO	P.D.L.	x
SACCO GIUSEPPE	P.D.	x	VISENTIN RICCARDO	P.D.L.	
GRAZZI FRANCESCO	P.D.	x	ACQUATI PIERGIORGIO	P.D.L.	x
RUFFA IVANO	P.D.	x	GANDINI STEFANO	P.D.L.	x
RUSSOMANDO DAMIANO	P.D.	x	GITTANI ALESSANDRO	LEGA N.	x
SEGGIO GIUSEPPE	P.D.	x	FUMAGALLI CRISTIANO	LEGA N.	x
MARTINO RAFFAELE	P.D.	x	CATTANEO PAOLO	I.D.V.	x
GATTO GERARDO	P.D.	x	LOSTAGLIO FRANCESCO	I.D.V.	x
MUSCIO NICOLA	P.D.	x	TEDIOSI ALDO	R.C.	x
BARTOLOMEO PATRIZIA	P.D.	x	MENEGARDO MATTIA	SIN. e LIBERTA`	x
STRANI NATALIA	P.D.	x	ZONCA ENRICO	CITT. INS.-M.P.A.	x
MARTINO MARCO	P.D.L.	x			

Componenti presenti n. 30.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	MODELLO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AI SENSI DELL'ART.4 COMMI DA 1 A 4 DEL DL 138/2011 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALL LEGGE 148/2011 E SSMMII
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 4 del DL 138/2011, convertito nella Legge 148/2011, come modificato dall'art. 9 della Legge 183/2011, nonché dall'art. 25 del d.l. n. 1/2012, conv. dalla legge n. 27/2012, prevede che: "1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. 2. All'esito della verifica, di cui al comma 1, l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. 3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee"
- che l'art. 9 della legge n. 183/2011, legge di stabilità per il 2012, ha inserito il comma 33-bis all'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, nel quale è previsto che con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottarsi entro il 31 marzo 2012 (termine prorogato dall'art. 25 del d.l. n. 1/2012), sono definiti anche i criteri per la verifica circa la gestione concorrenziale dei servizi e per l'adozione della delibera quadro da parte dei Comuni;
- che al momento dell'adozione della presente delibera è stato pubblicato soltanto lo schema

del Regolamento di attuazione dell'art. 4 comma 33-ter, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (d'ora innanzi denominato "Schema di Regolamento"), su cui è basata la presente Deliberazione, la quale è quindi suscettibile di successiva integrazione nell'ipotesi in cui lo schema di regolamento venisse modificato;

- che l'art. 5 del citato schema di Regolamento disciplina procedura di adozione e contenuti della delibera quadro di cui al comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, la quale deve essere adottata sulla base della verifica di mercato condotta secondo quanto disposto dall'art. 2 del medesimo schema di Regolamento e, con riguardo al settore dei rifiuti, anche in osservanza dell'art. 4 del ripetuto schema di Regolamento.
- che con schema di deliberazione di C.C. è stato preso atto, in base agli esiti della verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 4, commi da 1 a 4 del d.l. n. 138/2011, conv. con modificazioni dalla l. n. 148/2011 e s.m.i., che per le operazioni di spazzamento e pulizia delle strade e dei parchi pubblici, di raccolta, raccolta differenziata, trasporto e gestione degli impianti comunali di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati non è convenientemente realizzabile una gestione concorrenziale nel mercato, dovendosi quindi procedere all'affidamento dei diritti di gestione in esclusiva con le modalità previste dalla normativa vigente;
- che il citato schema di deliberazione di C.C. è stato trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per il parere obbligatorio previsto dal c. 3 dell'art. 4 del DL 138/2011, convertito nella Legge 148/2011;
- che l'art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011 e s.m.i., stabilisce che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali sia necessaria l'attribuzione di diritti di esclusiva debba avvenire mediante procedure competitive, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, oltre che dei criteri stabiliti all'art. 4, comma 11 del d.l. n. 138/2011, aperte a imprese e società, in qualunque forma costituite; oppure mediante affidamento diretto a società mista nella quale almeno il 40% delle partecipazioni siano attribuite a soci privati scelti mediante gara che ne attesti anche la capacità operativa e che osservi i criteri di cui all'art. 4, comma 12 del d.l. n. 138/2011; oppure mediante affidamento diretto a società in house, purché il valore dell'affidamento non risulti superiore a € 200.000,00 annui;
- che il Comune di Cinisello Balsamo ha affidato con deliberazioni di C.C. n. 89/2004, n. 493/2005 e 24/2009 il servizio di gestione dei rifiuti (comprensivo di raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento, gestione piattaforme e gestione tariffa) alla società Nord Milano Ambiente S.p.A. - società in house del Comune di Cinisello Balsamo e dallo stesso totalitariamente partecipata - e che il contratto di servizio è scaduto il 31 dicembre 2011, salvo la proroga del

contratto di servizio disposta con determina dirigenziale n. 1732 del 22 dicembre 2011 diretta ad assicurare la continuità del pubblico servizio fino all'espletamento degli adempimenti necessari per garantire alla comunità locale il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in conformità all'ordinamento vigente;

- che il valore annuo dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti con attribuzione del diritto di esclusiva – ad esclusione quindi delle attività di trattamento e riciclaggio dei rifiuti, alle quali non si estende il diritto di esclusiva – è superiore a € 200.000,00 annui;
- che l'art. 4, comma 32, lett. a) del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011, dispone che gli affidamenti diretti a società in house e relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla soglia di € 200.000,00 annui cessano alla data del 31 dicembre 2012;
 - che, nonostante la qualificazione della tariffa a copertura del servizio di gestione dei rifiuti come tributo (salvo che per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico), operata dall'art. 14 della legge n. 214 del 2011, comporti che il servizio di gestione dei rifiuti assuma i caratteri di un servizio strumentale, anziché di un servizio pubblico locale di rilevanza economica, lo schema di Regolamento ha esteso anche al settore dei rifiuti la stessa disciplina dettata per i servizi pubblici locali di rilevanza economica e in ogni caso, per le ragioni di opportunità evidenziate nel prosieguo della presente deliberazione, risulta opportuno individuare azionisti privati della società Nord Milano Ambiente S.p.A., mediante gara diretta ad accertarne le capacità operative, cui cedere il 40% delle partecipazioni attualmente detenute dal Comune di Cinisello Balsamo;
- che la società Nord Milano Ambiente S.p.A. costituisce un'impresa con oltre 80 dipendenti e dotata dei mezzi e degli strumenti per la gestione del servizio, come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione
- che la gestione del servizio da parte della società Nord Milano Ambiente S.p.A. ha condotto a positivi risultati nella raccolta differenziata e si sostanzia nello svolgimento di tutte le attività di raccolta e spazzamento evidenziate nell'allegato "B", svolte nel rispetto del contratto di servizio e del capitolato tecnico vigenti;
- che a seguito dell'esito del referendum abrogativo dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 e s.m.i., la Giunta Comunale ha espresso l'indirizzo di escludere il ricorso alla gara dei servizi resi attualmente da Nord Milano Ambiente S.p.A. e di procedere invece all'individuazione mediante gara di soci privati della Nord Milano Ambiente S.p.A. in base alle seguenti argomentazioni:
 - a) necessità di conservare il know-how acquisito dall'azienda, nonché la sua conoscenza territoriale, che hanno portato il livello di servizio reso a un buon standard qualitativo;

- b) opportunità di migliorare il servizio reso nonché di riorganizzare l'azienda;
- che dagli approfondimenti effettuati e di cui è data evidenza negli allegati "C" e "D" è risultato opportuno integrare nella società Nord Milano Ambiente S.p.A. la capacità operativa di svolgere le seguenti attività:
 - a) trattamento, commercializzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti, che originano uno dei maggiori costi sostenuti dalla Nord Milano Ambiente S.p.A. ;
 - b) pulizia dei parchi e dei giardini, per un miglioramento qualitativo dei servizi alla cittadinanza;
- che a tal fine risulta opportuno verificare l'esistenza nel mercato di soci privati che abbiano capacità operativa per lo svolgimento dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti e soci privanti aventi natura di cooperative sociali che abbiano capacità operativa per lo svolgimento delle attività di pulizia dei parchi e dei giardini, nonché eventualmente per il recupero di materiale senza attività di previa trasformazione;
- che è pertanto necessario procedere alla redazione e approvazione degli atti necessari a tal fine, tra cui: il bando di gara, il capitolato speciale; lo schema dello statuto della società, i patti parasociali; il contratto di servizio;
- che le risorse per la redazione di tali atti dovranno essere poste a carico della società Nord Milano Ambiente S.p.A. e del socio privato scelto mediante gara;
- che a seguito dell'utile esperimento della gara per la scelta dei soci privati, sarà affidato alla società mista così costituita il servizio di gestione dei rifiuti e, più specificamente, le operazioni di spazzamento e pulizia delle strade e dei parchi pubblici, di raccolta, raccolta differenziata, trasporto e gestione degli impianti comunali di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, con esclusione delle seguenti operazioni e servizi:
 - a) Interventi di rimozione materiale all'interno di strutture pubbliche e private e conseguente trasporto nei punti di conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
 - b) Deaffissione manifesti e smaltimento;
 - c) Servizio completo di facchinaggio compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
 - d) Pulizia piazzali e parcheggi privati compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni prevedano tali obblighi a carico dei privati);
 - e) Diserbo compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
 - f) Pulizia e spazzamento vie private compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni prevedano tali obblighi a carico

dei privati);

- g) Sgombero cantine e solai compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
- h) Raccolta e distruzione documenti compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
- i) Noleggio container e compattatori stazionari (previa definizione delle specifiche di compatibilità con i mezzi utilizzati per la raccolta)
- j) Servizio di trasporto e smaltimento a favore di utenze non domestiche e non assimilate
- k) Vendita cassonetti (previa definizione delle specifiche di compatibilità con i mezzi utilizzati per la raccolta pubblica)
- l) Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate (cioè eccedenti le prestazioni base) per tutte le tipologie previste nella raccolta, limitatamente alla raccolta di rifiuti riciclabili e recuperabili, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti da apposita regolamentazione comunale, estesa anche alle misure di contenimento del rumore e di non interferenza con la viabilità e i sistemi di trasporto pubblico;
- m) Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate per il recupero degli oli esausti, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti da apposita regolamentazione comunale, estesa anche alle misure di contenimento del rumore e di non interferenza con la viabilità e i sistemi di trasporto pubblico;
- n) Bonifiche e ripristini ambientali
- o) Raccolta di indumenti usati, con le modalità e nelle postazioni autorizzate dal comune secondo specifica disciplina che assicuri il decoro urbano, la non interferenza con la viabilità e i trasporti, l'igiene e la pulizia dei punti di raccolta.

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49 – comma 1 – del d.lgs. 267/2000;

visti:

- l' art. 42 del d. lgs. 267/2000;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta medesima, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

con voti;

favorevoli
contrari
astenuti

DELIBERA

1. di stabilire che il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (comprensivo delle operazioni di spazzamento e pulizia delle strade e dei parchi pubblici, di raccolta, raccolta differenziata, trasporto e gestione degli impianti comunali di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati) per il quale è attribuito il diritto di esclusiva, debba essere affidato direttamente alla società Nord Milano Ambiente S.p.A. a seguito dell'utile esperimento della gara per la scelta dei soci privati, a cui è attribuita la partecipazione del 40% al capitale sociale della società Nord Milano Ambiente S.p.A., gara attestante anche le correlative capacità operative con riguardo alle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti e di accertamento e riscossione della tariffa per il servizio reso;

2. di stabilire che il diritto di esclusiva in favore della società Nord Milano Ambiente Spa non si estende alle seguenti operazioni e servizi:

- a) Interventi di rimozione materiale all'interno di strutture pubbliche e private e conseguente trasporto nei punti di conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
- b) Deaffissione manifesti e smaltimento;
- c) Servizio completo di facchinaggio compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
- d) Pulizia piazzali e parcheggi privati compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni prevedano tali obblighi a carico dei privati);
- e) Diserbo compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
- f) Pulizia e spazzamento vie private compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni prevedano tali obblighi a carico dei privati);
- g) Sgombero cantine e solai compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
- h) Raccolta e distruzione documenti compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
- i) Noleggio container e compattatori stazionari (previa definizione delle specifiche di compatibilità con i mezzi utilizzati per la raccolta)

- j) Servizio di trasporto e smaltimento a favore di utenze non domestiche e non assimilate
- k) Vendita cassonetti (previa definizione delle specifiche di compatibilità con i mezzi utilizzati per la raccolta pubblica)
- l) Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate (cioè eccedenti le prestazioni base) per tutte le tipologie previste nella raccolta, limitatamente alla raccolta di rifiuti riciclabili e recuperabili, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti da apposita regolamentazione comunale, estesa anche alle misure di contenimento del rumore e di non interferenza con la viabilità e i sistemi di trasporto pubblico;
- m) Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate per il recupero degli oli esausti, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti da apposita regolamentazione comunale, estesa anche alle misure di contenimento del rumore e di non interferenza con la viabilità e i sistemi di trasporto pubblico;
- n) Bonifiche e ripristini ambientali
- o) Raccolta di indumenti usati, con le modalità e nelle postazioni autorizzate dal comune secondo specifica disciplina che assicuri il decoro urbano, la non interferenza con la viabilità e i trasporti, l'igiene e la pulizia dei punti di raccolta.

3. di disporre che il contratto di servizio con la predetta società corrisponda ai requisiti e agli standard di servizio disciplinati con il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 38 in data 11 maggio 2000, sviluppati nel piano/progetto allegato sub lett. C) al presente atto con valore integrante;

4. di disporre che il contratto di servizio includa, come specifico allegato, la Carta dei servizi redatta ai sensi della D.G.R. 12 dicembre 2007, n. 8/6144 ("Schema tipo Carta dei servizi dei rifiuti"), nonché le modalità di consultazione degli utenti nel controllo della qualità dei servizi e di informazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di efficienza, efficacia (qualità del servizio e conseguimento dei risultati di sostenibilità ambientale) ed economicità (razionale uso delle risorse), conseguimento dei target specifici assegnati ai soci privati;

5. di procedere alla redazione degli atti necessari per l'esperimento della gara per la scelta del socio o dei soci privati e alla sottoposizione degli stessi all'approvazione degli organi competenti;

6. di prorogare il contratto di servizio di gestione dei rifiuti con la società Nord Milano Ambiente S.p.A. fino al nuovo affidamento del medesimo servizio che sarà effettuato in attuazione dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 e della presente deliberazione.

Successivamente , con voti
favorevoli

contrari

astenuti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile..

In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto precisando che la discussione generale è avvenuta congiuntamente con l'atto precedente (CC 21/2012).

Si accende una discussione... omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale vengono presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

EMENDAMENTO TECNICO N. 1

Cassare al punto 1 del deliberato da "a cui" fino a "reso" e sostituire con "**che abbiano capacità operative per lo svolgimento dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti e soci privati aventi natura di cooperative sociali che abbiano capacità operativa per lo svolgimento dell'attività di pulizia dei parchi e dei giardini, nonché eventualmente per il recupero di materiale senza previa trasformazione, soci ai quali sarà da attribuirsi la partecipazione complessiva del 40% del capitale sociale della Nord Milano Ambiente S.p.A.**"

EMENDAMENTO PDL N. 1

Nelle premesse, al punto 15 cassare da "e soci privati," a "previa trasformazione,"

SUBEMENDAMENTO CESARANO ALL'EMENDAMENTO TECNICO

Modificare come segue il testo proposto: "che abbiano capacità operative per lo svolgimento dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti, per lo svolgimento dell'attività di pulizia dei parchi e dei giardini, nonché il recupero di materiale senza previa trasformazione, ai quali sarà da attribuirsi la partecipazione complessiva del 40% del capitale sociale della Nord Milano Ambiente S.p.A."

L'Assessore Marrone illustra l'emendamento tecnico presentato dalla Giunta. Si accende una discussione (omissis) nel corso della quale viene ritirato l'emendamento del gruppo PDL. Al termine della discussione il Consigliere Cesarano illustra il suo subemendamento all'emendamento tecnico.

Il Presidente pone quindi in votazione il subemendamento Cesarano all'emendamento tecnico e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.26
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	n.18
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento tecnico e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.26
Voti favorevoli:	n.18
Voti contrari:	n. 8
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Tediosi dichiara che darà voto contrario alla delibera in quanto non ne condivide la scelta politica di base.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione in oggetto così come emendata e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.26
Voti favorevoli:	n.17
Voti contrari:	n. 9
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione come emendata approvata.

Al termine della votazione il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto in oggetto e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.18
Voti favorevoli:	n.17
Voti contrari:	n. 1
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

Il testo approvato è pertanto il seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 4 del DL 138/2011, convertito nella Legge 148/2011, come modificato dall'art. 9 della Legge 183/2011, nonché dall'art. 25 del d.l. n. 1/2012, conv. dalla legge n. 27/2012, prevede che: “1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. 2. All'esito della verifica, di cui al comma 1, l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. 3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee”
- che l'art. 9 della legge n. 183/2011, legge di stabilità per il 2012, ha inserito il comma 33-bis all'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, nel quale è previsto che con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottarsi entro il 31 marzo 2012 (termine prorogato dall'art. 25 del d.l. n. 1/2012), sono definiti anche i criteri per la verifica circa la gestione concorrenziale dei servizi e per l'adozione della delibera quadro da parte dei Comuni;
- che al momento dell'adozione della presente delibera è stato pubblicato soltanto lo schema del Regolamento di attuazione dell'art. 4 comma 33-ter, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (d'ora innanzi denominato “Schema di Regolamento”), su cui è basata la presente Deliberazione, la quale è quindi suscettibile di successiva integrazione nell'ipotesi in cui lo schema di regolamento venisse

modificato;

- che l'art. 5 del citato schema di Regolamento disciplina procedura di adozione e contenuti della delibera quadro di cui al comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, la quale deve essere adottata sulla base della verifica di mercato condotta secondo quanto disposto dall'art. 2 del medesimo schema di Regolamento e, con riguardo al settore dei rifiuti, anche in osservanza dell'art. 4 del ripetuto schema di Regolamento.
- che con schema di deliberazione di C.C. è stato preso atto, in base agli esiti della verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 4, commi da 1 a 4 del d.l. n. 138/2011, conv. con modificazioni dalla l. n. 148/2011 e s.m.i., che per le operazioni di spazzamento e pulizia delle strade e dei parchi pubblici, di raccolta, raccolta differenziata, trasporto e gestione degli impianti comunali di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati non è convenientemente realizzabile una gestione concorrenziale nel mercato, dovendosi quindi procedere all'affidamento dei diritti di gestione in esclusiva con le modalità previste dalla normativa vigente;
- che il citato schema di deliberazione di C.C. è stato trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per il parere obbligatorio previsto dal c. 3 dell'art. 4 del DL 138/2011, convertito nella Legge 148/2011;
- che l'art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011 e s.m.i., stabilisce che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali sia necessaria l'attribuzione di diritti di esclusiva debba avvenire mediante procedure competitive, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, oltre che dei criteri stabiliti all'art. 4, comma 11 del d.l. n. 138/2011, aperte a imprese e società, in qualunque forma costituite; oppure mediante affidamento diretto a società mista nella quale almeno il 40% delle partecipazioni siano attribuite a soci privati scelti mediante gara che ne attesti anche la capacità operativa e che osservi i criteri di cui all'art. 4, comma 12 del d.l. n. 138/2011; oppure mediante affidamento diretto a società in house, purché il valore dell'affidamento non risulti superiore a € 200.000,00 annui;
- che il Comune di Cinisello Balsamo ha affidato con deliberazioni di C.C. n. 89/2004, n. 493/2005 e 24/2009 il servizio di gestione dei rifiuti (comprensivo di raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento, gestione piattaforme e gestione tariffa) alla società Nord Milano Ambiente S.p.A. - società in house del Comune di Cinisello Balsamo e dallo stesso totalitariamente partecipata - e che il contratto di servizio è scaduto il 31 dicembre 2011, salvo la proroga del contratto di servizio disposta con determina dirigenziale n. 1732 del 22 dicembre 2011 diretta ad assicurare la continuità del pubblico servizio fino all'espletamento degli adempimenti necessari per garantire alla comunità locale il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in conformità

all'ordinamento vigente;

- che il valore annuo dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti con attribuzione del diritto di esclusiva – ad esclusione quindi delle attività di trattamento e riciclaggio dei rifiuti, alle quali non si estende il diritto di esclusiva – è superiore a € 200.000,00 annui;
- che l'art. 4, comma 32, lett. a) del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011, dispone che gli affidamenti diretti a società in house e relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla soglia di € 200.000,00 annui cessano alla data del 31 dicembre 2012;
 - che, nonostante la qualificazione della tariffa a copertura del servizio di gestione dei rifiuti come tributo (salvo che per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico), operata dall'art. 14 della legge n. 214 del 2011, comporti che il servizio di gestione dei rifiuti assuma i caratteri di un servizio strumentale, anziché di un servizio pubblico locale di rilevanza economica, lo schema di Regolamento ha esteso anche al settore dei rifiuti la stessa disciplina dettata per i servizi pubblici locali di rilevanza economica e in ogni caso, per le ragioni di opportunità evidenziate nel prosieguo della presente deliberazione, risulta opportuno individuare azionisti privati della società Nord Milano Ambiente S.p.A., mediante gara diretta ad accertarne le capacità operative, cui cedere il 40% delle partecipazioni attualmente detenute dal Comune di Cinisello Balsamo;
- che la società Nord Milano Ambiente S.p.A. costituisce un'impresa con oltre 80 dipendenti e dotata dei mezzi e degli strumenti per la gestione del servizio, come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione
- che la gestione del servizio da parte della società Nord Milano Ambiente S.p.A. ha condotto a positivi risultati nella raccolta differenziata e si sostanzia nello svolgimento di tutte le attività di raccolta e spazzamento evidenziate nell'allegato "B", svolte nel rispetto del contratto di servizio e del capitolato tecnico vigenti;
- che a seguito dell'esito del referendum abrogativo dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 e s.m.i., la Giunta Comunale ha espresso l'indirizzo di escludere il ricorso alla gara dei servizi resi attualmente da Nord Milano Ambiente S.p.A. e di procedere invece all'individuazione mediante gara di soci privati della Nord Milano Ambiente S.p.A. in base alle seguenti argomentazioni:
 - a) necessità di conservare il know-how acquisito dall'azienda, nonché la sua conoscenza territoriale, che hanno portato il livello di servizio reso a un buon standard qualitativo;
 - b) opportunità di migliorare il servizio reso nonché di riorganizzare l'azienda;
- che dagli approfondimenti effettuati e di cui è data evidenza negli allegati "C" e "D" è risultato opportuno integrare nella società Nord Milano Ambiente S.p.A. la capacità operativa di

svolgere le seguenti attività:

- a) trattamento, commercializzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti, che originano uno dei maggiori costi sostenuti dalla Nord Milano Ambiente S.p.A. ;
 - b) pulizia dei parchi e dei giardini, per un miglioramento qualitativo dei servizi alla cittadinanza;
- che a tal fine risulta opportuno verificare l'esistenza nel mercato di soci privati che abbiano capacità operativa per lo svolgimento dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti e soci privati aventi natura di cooperative sociali che abbiano capacità operativa per lo svolgimento delle attività di pulizia dei parchi e dei giardini, nonché eventualmente per il recupero di materiale senza attività di previa trasformazione;
 - che è pertanto necessario procedere alla redazione e approvazione degli atti necessari a tal fine, tra cui: il bando di gara, il capitolato speciale; lo schema dello statuto della società, i patti parasociali; il contratto di servizio;
 - che le risorse per la redazione di tali atti dovranno essere poste a carico della società Nord Milano Ambiente S.p.A. e del socio privato scelto mediante gara;
 - che a seguito dell'utile esperimento della gara per la scelta dei soci privati, sarà affidato alla società mista così costituita il servizio di gestione dei rifiuti e, più specificamente, le operazioni di spazzamento e pulizia delle strade e dei parchi pubblici, di raccolta, raccolta differenziata, trasporto e gestione degli impianti comunali di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, con esclusione delle seguenti operazioni e servizi:
 - a) Interventi di rimozione materiale all'interno di strutture pubbliche e private e conseguente trasporto nei punti di conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
 - b) Deaffissione manifesti e smaltimento;
 - c) Servizio completo di facchinaggio compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
 - d) Pulizia piazzali e parcheggi privati compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni prevedano tali obblighi a carico dei privati);
 - e) Diserbo compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
 - f) Pulizia e spazzamento vie private compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni prevedano tali obblighi a carico dei privati);
 - g) Sgombero cantine e solai compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;

- h) Raccolta e distruzione documenti compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
- i) Noleggio container e compattatori stazionari (previa definizione delle specifiche di compatibilità con i mezzi utilizzati per la raccolta)
- j) Servizio di trasporto e smaltimento a favore di utenze non domestiche e non assimilate
- k) Vendita cassonetti (previa definizione delle specifiche di compatibilità con i mezzi utilizzati per la raccolta pubblica)
- l) Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate (cioè eccedenti le prestazioni base) per tutte le tipologie previste nella raccolta, limitatamente alla raccolta di rifiuti riciclabili e recuperabili, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti da apposita regolamentazione comunale, estesa anche alle misure di contenimento del rumore e di non interferenza con la viabilità e i sistemi di trasporto pubblico;
- m) Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate per il recupero degli oli esausti, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti da apposita regolamentazione comunale, estesa anche alle misure di contenimento del rumore e di non interferenza con la viabilità e i sistemi di trasporto pubblico;
- n) Bonifiche e ripristini ambientali
- o) Raccolta di indumenti usati, con le modalità e nelle postazioni autorizzate dal comune secondo specifica disciplina che assicuri il decoro urbano, la non interferenza con la viabilità e i trasporti, l'igiene e la pulizia dei punti di raccolta.

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49 – comma 1 – del d.lgs. 267/2000;

visti:

- l' art. 42 del d. lgs. 267/2000;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta medesima, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

con voti;

favorevoli

contrari

astenuiti

DELIBERA

1. di stabilire che il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (comprensivo delle operazioni di spazzamento e pulizia delle strade e dei parchi pubblici, di raccolta, raccolta differenziata, trasporto e gestione degli impianti comunali di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati) per il quale è attribuito il diritto di esclusiva, debba essere affidato direttamente alla società Nord Milano Ambiente S.p.A. a seguito dell'utile esperimento della gara per la scelta dei soci privati, **che abbiano capacità operative per lo svolgimento dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti e soci privati aventi natura di cooperative sociali che abbiano capacità operativa per lo svolgimento dell'attività di pulizia dei parchi e dei giardini, nonché eventualmente per il recupero di materiale senza previa trasformazione, soci ai quali sarà da attribuirsi la partecipazione complessiva del 40% del capitale sociale della Nord Milano Ambiente S.p.A.;**

2. di stabilire che il diritto di esclusiva in favore della società Nord Milano Ambiente Spa non si estende alle seguenti operazioni e servizi:

- a) Interventi di rimozione materiale all'interno di strutture pubbliche e private e conseguente trasporto nei punti di conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
- b) Deaffissione manifesti e smaltimento;
- c) Servizio completo di facchinaggio compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
- d) Pulizia piazzali e parcheggi privati compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni prevedano tali obblighi a carico dei privati);
- e) Diserbo compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
- f) Pulizia e spazzamento vie private compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni prevedano tali obblighi a carico dei privati);
- g) Sgombero cantine e solai compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
- h) Raccolta e distruzione documenti compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;
- i) Noleggio container e compattatori stazionari (previa definizione delle specifiche di compatibilità con i mezzi utilizzati per la raccolta)
- j) Servizio di trasporto e smaltimento a favore di utenze non domestiche e non assimilate
- k) Vendita cassonetti (previa definizione delle specifiche di compatibilità con i mezzi utilizzati per la raccolta pubblica)
- l) Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate (cioè eccedenti le prestazioni base) per tutte le tipologie previste nella raccolta, limitatamente alla raccolta di rifiuti riciclabili e recuperabili, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti da apposita

regolamentazione comunale, estesa anche alle misure di contenimento del rumore e di non interferenza con la viabilità e i sistemi di trasporto pubblico;

m) Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate per il recupero degli oli esausti, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti da apposita

regolamentazione comunale, estesa anche alle misure di contenimento del rumore e di non interferenza con la viabilità e i sistemi di trasporto pubblico;

n) Bonifiche e ripristini ambientali

o) Raccolta di indumenti usati, con le modalità e nelle postazioni autorizzate dal comune secondo specifica disciplina che assicuri il decoro urbano, la non interferenza con la viabilità e i trasporti, l'igiene e la pulizia dei punti di raccolta.

3. di disporre che il contratto di servizio con la predetta società corrisponda ai requisiti e agli standard di servizio disciplinati con il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 38 in data 11 maggio 2000, sviluppati nel piano/progetto allegato sub lett. C) al presente atto con valore integrante;

4. di disporre che il contratto di servizio includa, come specifico allegato, la Carta dei servizi redatta ai sensi della D.G.R. 12 dicembre 2007, n. 8/6144 ("Schema tipo Carta dei servizi dei rifiuti"), nonché le modalità di consultazione degli utenti nel controllo della qualità dei servizi e di informazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di efficienza, efficacia (qualità del servizio e conseguimento dei risultati di sostenibilità ambientale) ed economicità (razionale uso delle risorse), conseguimento dei target specifici assegnati ai soci privati;

5. di procedere alla redazione degli atti necessari per l'esperienza della gara per la scelta del socio o dei soci privati e alla sottoposizione degli stessi all'approvazione degli organi competenti;

6. di prorogare il contratto di servizio di gestione dei rifiuti con la società Nord Milano Ambiente S.p.A. fino al nuovo affidamento del medesimo servizio che sarà effettuato in attuazione dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 e della presente deliberazione.

Successivamente, con voti

favorevoli

contrari

astenuiti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Presidente

F.to Giuseppe Sacco

Il Segretario Generale

F.to Antonio D'Arrigo

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

Cinisello Balsamo, _____

Segretario Generale
F.to Antonio D'Arrigo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, 29/05/2012

Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U. del 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U. del 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del 18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,

Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

Pubblicata all'Albo Pretorio

dal _____ al _____

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale